

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

- 1.** Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
- 2.** Le attività di formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che cessano l'attività entro la medesima data.
- 3.** Le attività relative ai programmi di cui all'articolo 85, comma 10, della legge regionale 29/2005 sono conclusi dai CAT entro il 31 dicembre 2016.
- 4.** Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all' articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.
- 5.** La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:
 - a)** individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;
 - b)** stabilisce le modalità di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;
 - c)** stabilisce le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le

attività di cui ai commi 3 e 4.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016